

N. 50-1/2026 PU



RG 22/26 LA-CONTN.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA**

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati:

Diana Brusacà	-Presidente-
Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice-
Sebastiano Zerbone	-Giudice relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato *ex artt. 268 ss. CCII*, depositata il 9.7.2026 dal debitore MARCO VINCIGUERRA, c.f. VNCMRC88R13E463P, con l'assistenza dell'OCC Avv. Giorgia Maggiani

Rilevato che la situazione patrimoniale di MARCO VINCIGUERRA descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue:

- I. MARCO VINCIGUERRA risiede in un immobile sito a La Spezia, via Vittorio Veneto 223, di proprietà della moglie, Ilaria Battistini, insieme al figlio Manuel Vinciguerra;
- II. Le spese di mantenimento del nucleo familiare ammontano a complessivi € 2.295,66 mensili;
- III. MARCO VINCIGUERRA è titolare di un reddito annuale complessivo pari a circa € 1.470,00 derivante da attività di lavoratore dipendente; non è proprietario né di beni immobili né di beni mobili registrati; è titolare di una quota della società Officina Meccanica Ravecca S.r.l., priva di alcun valore;

IV. I debiti ammontano complessivamente a € 53.152,57;

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza ed attendibilità degli atti e dei documenti depositati i quali evidenziano la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di MARCO VINCIGUERRA inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che non constano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;



Rilevato che, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 (*“Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*);

Considerato, in proposito, che il debitore ha dichiarato che le spese di ammontano a complessivi € 2.295,66 mensili, sostenute per la metà dal debitore, sicché non deve essere compresa nella liquidazione la somma di € 1.148,00;

Rilevato che il Tribunale, a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019, deve ordinare a MARCO VINCIGUERRA la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento sui conti correnti di sua titolarità;

Rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovra-indebitato, trattandosi di procedura volta alla soddisfazione concorsuale della massa creditoria secondo i principi della *par condicio creditorum*, è incompatibile con la prosecuzione di forme di pagamento individuali dei creditori pregressi, *ivi* comprese le cessioni del quinto eventualmente presenti sui trattamenti retributivi o pensionistici le quali devono ritenersi sospese dalla data di pronuncia del presente provvedimento (ed estinte dalla data del passaggio in giudicato del presente provvedimento);

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del liquidatore) ad esito della liquidazione di tutti beni o qualora la stessa non appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore

P.Q.M.

- A. Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata di MARCO VINCIGUERRA
- B. Nomina Giudice Delegato il dott. Sebastiano Zerbone
- C. Nomina liquidatore l'Avv. Giorgia Maggiani
- D. Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
- E. Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina l'interruzione dei processi di cui è parte MARCO



VINCIGUERRA, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione

- F. Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 a MARCO VINCIGUERRA la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità
- G. Ordina al debitore MARCO VINCIGUERRA il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento
- H. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto G) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019
- I. Ordina la consegna e il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della somma di € 1.148,00 mensili, occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia. In particolare, MARCO VINCIGUERRA verserà ogni mese al liquidatore su un conto da questi indicato e aperto all'uopo tutti gli emolumenti percepiti, a qualsiasi titolo; il liquidatore, indi, verserà ad MARCO VINCIGUERRA la somma di € 1.148,00
- J. Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza
- K. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate
- L. Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (In caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L))
- M. Ordina la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, sui beni immobili e beni mobili registrati di proprietà di MARCO VINCIGUERRA
- N. Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente agli incombenti



citati (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura)

- O. Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori
- P. Dispone che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera O) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto N) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto P))
- Q. Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di MARCO VINCIGUERRA nonché al gestore della crisi e liquidatore.

La Spezia, 10.9.2026, data della camera di consiglio

Il Giudice relatore ed estensore
Sebastiano Zerbone

La Presidente
Diana Brusacà

